

Documento di posizionamento sull' art. 15, comma 2, del D.L. cd. Milleproroghe (29 dicembre 2022, n. 198) per la proroga dei termini di soppressione dell'EIPLI

PREMESSA

Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 istituì l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e in Lucania con sede in Bari; in seguito, con la legge 11 luglio 1952, n. 1005, il suo comprensorio di attività fu ampliato ad alcuni territori della Provincia di Avellino e l'Ente ha quindi assunto l'attuale denominazione di Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

All'EIPLI, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Maf (oggi Masaf), furono attribuiti i compiti di provvedere, nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata e della Provincia di Avellino, alla elaborazione di interventi organici a carattere interregionale finalizzati alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico, alla progettazione ed alla esecuzione di opere idrauliche ed irrigue a carattere interregionale, compresi i serbatoi ed i laghi artificiali, nonché al loro esercizio ed alla loro manutenzione, se non attribuiti ad altro soggetto. L'Ente può altresì svolgere interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue e di bonifica idraulica anche su incarico o concessione delle Regioni e di enti pubblici.

A seguito del trasferimento alle Regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", sono state ascritte all'Ente, commissariato dallo stesso anno, le seguenti funzioni residue:

- Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali;
- Esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza;
- Studi e ricerche connessi con le funzioni residue di cui ai precedenti punti.

Concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche, l'EIPLI assolve principalmente i compiti della gestione, esercizio e manutenzione delle stesse ed agisce quale fornitore all'ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese e Lucano, per usi irrigui a numerosi Consorzi di bonifica nelle regioni Calabria, Basilicata, Campania e Puglia, per usi industriali all'ex ILVA, ora Acciaierie d'Italia-ArcelorMittal Italia di Taranto, nonché ad altri utenti minori.

Vengono, inoltre, sfruttati alcuni salti idraulici per la produzione di energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale.

SITUAZIONE EVOLUTIVA ED ATTUALE

L'attività dell'Ente si esplica attraverso la gestione di:

- ✓ quattro schemi idrici (Tara, Basento-Bradano, Ionico-Sinni e Ofanto);
- ✓ due centri di telecontrollo (Lamalunga e Ginosa);
- ✓ otto dighe (Conza, Genzano, Acerenza, Monte Cotugno, Basentello, Camastra, Pertusillo e Saetta);
- ✓ quattro traverse (Trivigno, Sauro, Agri e Sarmento);
- ✓ le sorgenti del Tara;

- ✓ centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con una capacità potenziale di accumulo, regolazione e vettoriamento di circa un miliardo di metri cubi l'anno.

Allo stato attuale, in funzione del grado di completamento delle opere dell'intero sistema idrico gestito dall'Ente, le risorse distribuite raggiungono valori mediamente inferiori a 600 milioni di metri cubi d'acqua all'anno.

In seguito al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la L. 24 dicembre 2011, n. 214, art. 21 - comma 10, fu disposta la soppressione e la messa in liquidazione dell'EIPLI disponendo, però, che, fino all'adozione delle relative misure di trasferimento, la gestione liquidatoria dell'Ente mantenesse i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi.

Con il comma 905 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) è stato previsto che le funzioni dell'EIPLI soppresso, con le relative risorse, umane e strumentali, fossero trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le Politiche di Coesione del Mezzogiorno e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. A tale società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Veniva anche disposto che la tariffa idrica da applicare agli utenti della costituita società è determinata dall'ARERA, con la conseguenza che anche i Consorzi di bonifica, che si approvvigionavano dagli invasi gestiti dell'ex EIPLI, avrebbero dovuto assoggettarsi alle tariffe determinate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), determinando pesanti contenziosi e aggravii ai Consorzi di bonifica che, non potendo trasferire tali gravi appesantimenti sulla contribuzione irrigua a carico delle imprese agricole, hanno avviato pesanti contenziosi.

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha, poi, previsto che, nelle more della costituzione della predetta società, l'avvio della realizzazione degli interventi, di competenza del soppresso ente, previsti nel Piano Nazionale Invasi, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie, nazionali ed europee, nonché per la realizzazione di ulteriori interventi venga affidato al Segretario Generale dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per svolgere tali compiti il Commissario ha facoltà di nominare un numero massimo di tre sub-commissari in relazione alla portata ed al numero degli interventi sostitutivi e potrà inoltre avvalersi del personale dell'Autorità distrettuale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Il Commissario provvederà al trasferimento alla società prima indicata, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, delle attività e dei rapporti attivi e passivi. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

L'articolo 15, comma 2, del D.L. Milleproroghe in esame proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni alla nuova società per azioni.

Si prevede inoltre che alla nuova società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. È inoltre stabilito che lo statuto della società prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati.

CRITICITA'

A tutt'oggi l'EIPLI risulta gestito da commissari straordinari, in attesa della realizzazione della "società" formata dallo Stato e dalle Regioni, passando di volta in volta dalla proroga della durata dei Commissari in scadenza alla nomina dell'ennesimo nuovo Commissario di fiducia dell'amministrazione in carica.

L'attuale gestione è insoddisfacente per tutti coloro che acquistano l'acqua dall'ente.

Per quanto riguarda i Consorzi di bonifica si riporta quanto segue:

- il Consorzio di bonifica Stornara e Tara (TA) ha avuto richieste dall'EIPLI per circa 500.000 euro dalla Regione Basilicata per circa 20 milioni di euro, per la "componente ambientale".
- il Consorzio speciale di bonifica Arneo (LE) non può prelevare acqua per l'invaso di Pappadai a causa della rottura della condotta d'adduzione che, da anni, dovrebbe essere riparata dall'EIPLI e sta valutando di citare l'ente per i danni patiti dalle imprese agricole per la mancata fornitura idrica, stimati in oltre 1,2 milioni di euro.
- il Consorzio di bonifica della Basilicata (MT) diverge dall'EIPLI sulla stima dell'importo di 30 milioni di euro di crediti verso l'EIPLI e della relativa acqua prelevata. Un provvedimento del Tribunale di Matera ha respinto la richiesta dell'EIPLI, imputando all'ente il pagamento delle spese.
- il Consorzio di bonifica dei Bacini dello Ionio Cosentino (CS) preleva annualmente circa 10 milioni di metri cubi di acqua e, a seguito di un contenzioso, il Tribunale di Catanzaro nel 2017 ha condannato il Consorzio a corrispondere una somma di circa 600.000 euro che il Consorzio, attraverso una transazione, sta pagando ratealmente.

PROPOSTA

Si ritiene che le attuali condizioni di grave disagio non debbano più proseguire prorogando di anno in anno la gestione commissariale, come avviene ancora nel D.L. in via di conversione.

Si auspica, pertanto, che si chiuda finalmente la fase commissariale procedendo alla costituzione *ex-novo* di una società non appesantita dai debiti dell'ente precedente e la cui gestione sia rispettosa degli interessi pubblici correlati all'approvvigionamento dell'irrigazione collettiva.

A tal fine, si propone che la cessione dell'acqua agli attuali fruitori a fini irrigui avvenga a fronte di corrispettivi corrispondenti ai costi dei canoni di derivazione delle acque irrigue e alla copertura delle spese di distribuzione (e non a tariffe determinate dall' ARERA), escludendo l'applicazione dell' IVA che i Consorzi di bonifica e, a catena, le imprese agricole consorziate non possono recuperare e si traduce in un aggravio netto di costi fiscali per il settore e le sue produzioni.

Infatti, le acque irrigue sono estranee all'ambito del servizio idrico integrato (cui presiede l'ARERA) perché sono acque che non sono soggette a depurazione a differenza dei reflui urbani, ma, anzi, contribuiscono a migliorare l'ambiente e il paesaggio, ricaricando la falda e contrastando l'avanzamento del cuneo salino. Inoltre, l'irrigazione svolge una funzione positiva per la produzione economica nazionale, consentendo l'aumento della produttività delle imprese e abbassando il costo del cibo, sempreché l'approvvigionamento della risorsa non sia gravato dall' IVA, che, non essendo recuperabile, rappresenterebbe un costo netto aggiuntivo per imprese e cittadini.

Inoltre, si chiede che nello statuto della società costituenda sia previsto di dare voce alle rappresentanze delle parti sociali del mondo agricolo istituendo una Consulta agricola che, senza oneri aggiuntivi né gettoni di presenza, intervenga a esprimere il proprio parere consultivo e non vincolante sulle decisioni societarie rilevanti per le vicende agricole dei territori interessati.